

Convenzione sulla Commissione paritetica di fiducia e garanzia della qualità

tra

l'Associazione Svizzera degli Ergoterapisti

(di seguito «ASE»)

e

la Croce Rossa Svizzera

(di seguito «CRS»)

(di seguito insieme «fornitori di prestazioni»)

e

la Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM),

l'assicurazione militare (AM)

rappresentata

**dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva),
Divisione assicurazione militare,**

l'assicurazione per l'invalidità (AI)

rappresentata

dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)

(di seguito insieme «assicuratori»)

Nota: le designazioni di persone si riferiscono a entrambi i sessi. Per favorire la lettura viene utilizzata soltanto la forma maschile. I richiami ad articoli e capoversi si riferiscono alla presente Convenzione sulla CPFGQ, salvo ove indicato espressamente in modo diverso. In caso di dubbi interpretativi fa fede la versione tedesca.

Preambolo

In virtù dell'art. 1 cpv. 2 e dell'art. 8 della Convenzione tariffale del 5 dicembre 2018 sulla remunerazione delle prestazioni ergoterapiche, l'organo di conciliazione contrattuale è rappresentato dalla Commissione paritetica di fiducia e garanzia della qualità. Essa funge da organo di esecuzione nell'ambito dell'attuazione della garanzia della qualità sulla base dell'art. 7 della Convenzione tariffale del 5 dicembre 2018 e come organo operativo di attuazione ai sensi della Convenzione sul valore del punto.

Art. 1 Compiti

¹ La Commissione valuta le divergenze di opinione tra i fornitori di prestazioni aderenti alla Convenzione e gli assicuratori, risultanti dall'applicazione della Convenzione tariffale o dei suoi elementi. Sottopone alle parti in causa una proposta di conciliazione secondo l'art. 2 cpv. 1 della presente Convenzione.

² La Commissione tratta le domande relative alla tariffa.

³ All'occorrenza, la Commissione può ricorrere a esperti.

⁴ La Commissione inoltra alla Commissione tariffe (CT) le richieste relative a controlli e nuove tariffazioni.

⁵ La Commissione tiene conto nelle sue raccomandazioni dei criteri di efficacia, economicità e adeguatezza.

⁶ La Commissione definisce i contributi dei non membri (cfr. art. 4 cpv. 3 seguente). Il segretariato della commissione è l'ufficio di incasso competente per i suddetti contributi.

⁷ La Commissione è preposta all'esecuzione e al controllo di tutti i compiti e le misure in relazione alla Convenzione sulla garanzia della qualità. Può dichiarare obbligatori determinati progetti di aggiornamento (p. es. corsi in materia di tariffe e assicurazioni sociali).

⁸ La Commissione funge da organo operativo di attuazione per le mansioni di sua competenza ai sensi della Convenzione sul valore del punto.

Art. 2 Competenze

¹ La Commissione non ha alcuna autorità di giudizio in ordine ai contenziosi di cui all'art. 1 cpv. 1 della presente Convenzione. Il suo compito è di sottoporre una proposta di conciliazione.

² La Commissione può deliberare in via definitiva in quanto organo di esecuzione nell'ambito dell'attuazione della garanzia della qualità secondo l'art. 1 cpv. 7. Può fare lo stesso in relazione ai compiti di cui all'art. 1 cpv. 2-6. In caso di mancata osservanza delle disposizioni in materia di garanzia della qualità, la Commissione può adottare i seguenti provvedimenti (sanzioni):

- avvertimento
- penalità fino a 5000.00 franchi
- esclusione temporanea dalla Convenzione tariffale
- esclusione definitiva dalla Convenzione.

³ La Commissione osserva, nei suoi provvedimenti (sanzioni), l'imperativo della proporzionalità.

⁴ La Commissione può riscuotere contributi.

Art. 3 Adesione alla tariffa

¹ Ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori di prestazioni, occorre presentare notifica scritta al segretariato della Commissione mediante il modulo ufficiale (richiesta di adesione alla tariffa).

² La Commissione può rifiutare l'iscrizione nell'elenco dei fornitori di prestazioni riconosciuti se non sono adempiuti i requisiti di cui alla Convenzione sulla garanzia della qualità. Può inoltre richiedere la cancellazione di fornitori dal suddetto elenco se la loro attività dà luogo a reclami.

³ Il segretariato della commissione si occupa di verificare l'adempimento delle condizioni di abilitazione. Provvede inoltre a tenere l'elenco dei fornitori di prestazioni riconosciuti, che viene consegnato alle parti contraenti. Tale elenco aggiornato viene consegnato con cadenza mensile agli assicuratori e pubblicato su Internet.

Art. 4 Non membri

¹ Al momento di aderire alla Convenzione tariffale, i non membri di cui all'art. 3 cpv. 3 della Convenzione stessa vengono riportati nell'elenco dei fornitori di prestazioni aventi il diritto di fatturazione.

² Dopo l'adesione alla Convenzione tariffale, i non membri hanno diritto alle stesse informazioni concernenti la Convenzione tariffale che spettano ai membri dell'ASE. Il segretariato della commissione provvede a informare i non membri che hanno aderito alla Convenzione. Le parti contraenti sono responsabili di mettere a disposizione del segretariato della commissione le informazioni necessarie.

³ I non membri sono tenuti a versare una tassa di adesione pari a 250.00 franchi e un contributo spese annuo di 250.00 franchi per le spese relative alla gestione delle tariffe.

⁴ La tassa di adesione una tantum e il contributo spese annuo devono essere pagati in anticipo. I contributi diventano esigibili all'inizio dell'anno civile. Il pagamento va effettuato entro 30 giorni dalla ricezione della fattura.

⁵ Se il contributo non viene pagato dopo il secondo sollecito, l'adesione tariffaria risulta nulla e il fornitore di prestazioni in questione viene cancellato dall'elenco dei fornitori riconosciuti.

⁶ La Commissione paritetica di fiducia e garanzia della qualità definisce i contributi dei non membri.

⁷ Il segretariato della Commissione è responsabile dell'incasso dei contributi. Entro la fine di marzo di ogni anno redige una distinta dei contributi versati nell'anno precedente, compreso il loro utilizzo; tale distinta sarà consegnata alle parti contraenti. A queste ultime spetta in ogni momento il diritto di esame e controllo.

⁸ I contributi dei non membri sono utilizzati in modo paritetico per coprire le spese inerenti alla Convenzione tariffale.

Art. 5 Deliberazione

¹ Le decisioni della Commissione (comprese le proposte di conciliazione) vengono deliberate in modo unanime. Gli assicuratori e i fornitori di prestazioni dispongono di un voto ciascuno. In caso di parità non prevale il voto del presidente.

² La Commissione può deliberare anche mediante circolazione degli atti. Le decisioni prese in tal modo devono essere riportate nel verbale della riunione successiva della commissione.

³ La Commissione delibera validamente se sono presenti due rappresentanti dei fornitori di prestazioni e due degli assicuratori. In caso di deliberazione mediante circolazione degli atti, tutti i membri della Commissione devono esprimere il proprio voto.

Art. 6 Organizzazione

¹ La Commissione si compone di due rappresentanti dei fornitori di prestazioni e due rappresentanti degli assicuratori. Sono possibili mandati multipli.

² Per i loro membri, le parti contraenti designano dei supplenti. Essi deliberano con gli stessi diritti e doveri dei membri.

³ Le parti contraenti possono invitare alle sedute un esperto senza diritto di voto.

⁴ La presidenza viene assunta con alternanza annuale dagli assicuratori o dai fornitori di prestazioni.

⁵ Le sedute della commissione sono messe a verbale. Gli atti e i verbali della commissione non sono pubblici.

⁶ Il segretariato della commissione è gestito dall'ASE. Le spese del segretariato vanno iscritte nel preventivo e approvate dalla commissione.

⁷ La Commissione può darsi un regolamento.

Art. 7 Procedura in caso di interpretazioni divergenti della tariffa

¹ Ogni richiesta deve essere presentata al segretariato della Commissione con il modulo «Richiesta di proposta di conciliazione».

² Il segretariato chiede alla controparte di prendere posizione (diritto di audizione).

³ La Commissione sottopone alle parti, entro quattro mesi dalla ricezione della documentazione completa, una proposta di conciliazione scritta. La Commissione è autorizzata a ricorrere a esperti o ad adottare altri provvedimenti per chiarire le divergenze di opinione.

⁴ Se entro sei mesi dalla ricezione della documentazione completa la Commissione non è in grado di sottoporre una proposta di conciliazione o se una delle parti rifiuta la proposta di conciliazione, è possibile adire il tribunale arbitrale competente.

⁵ La Commissione può pubblicare le sue proposte di conciliazione in forma anonima.

⁶ Per eventuali ricorsi in relazione a lodi arbitrali si applicano le norme di procedura arbitrale.

Art. 8 Finanziamento

¹ Le parti contraenti indennizzano autonomamente i loro rappresentanti. Non vengono corrisposti gettoni di presenza.

² Le spese del segretariato vanno iscritte nel preventivo e sono suddivise a metà tra i fornitori di prestazioni e gli assicuratori.

³ Per il richiedente la procedura è generalmente gratuita. È fatto salvo il capoverso 4.

⁴ In casi eccezionali (p.es. in caso di ricorso a esperti esterni) la Commissione può addossare alle parti le spese totali o parziali della procedura.

Art. 9 Entrata in vigore e disdetta

¹ La presente Convenzione entra in vigore il 1° marzo 2019.

² La presente Convenzione può essere disdetta con un preavviso di sei mesi per il 30 giugno o il 31 dicembre di ogni anno, al più presto 24 mesi dopo l'entrata in vigore.

³ Dopo la disdetta della Convenzione le parti contraenti si impegnano ad avviare senza indugi nuove trattative. Se non si raggiunge un accordo durante il preavviso, la Convenzione resta in vigore fino al perfezionamento di una nuova Convenzione, tuttavia per altri 12 mesi al massimo.

⁴ La disdetta della presente Convenzione non ha alcun influsso sulla validità ed esistenza della Convenzione tariffale o dei suoi altri elementi.

⁵ Questa Convenzione può essere modificata in qualsiasi momento per iscritto con il comune accordo delle parti contraenti.

Allegati

- Richiesta di adesione alla tariffa
- Richiesta di proposta di conciliazione

Berna e Lucerna, 5 dicembre 2018

**l'Associazione Svizzera degli Ergoterapisti
(ASE)**

La presidente

Il direttore generale

Iris Lüscher Forrer

André Bürki

la Croce Rossa Svizzera (CRS)

Il vice direttore del consiglio della Croce Rossa

Il direttore

Marc Geissbühler

Markus Mader

**la Commissione delle tariffe mediche LAINF
(CTM),**

**Istituto nazionale svizzero di assicurazione
contro gli infortuni (Suva),
Divisione assicurazione militare**

Il presidente

Il direttore

Daniel Roscher

Stefan A. Dettwiler

**Ufficio federale delle assicurazioni sociali
l'assicurazione per l'invalidità (AI)**

Il vice direttore

Stefan Ritler